

- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita certificazione medica, ove richiesta.

2. Bar, pasticcerie, gelaterie e distributori automatici di cibi e bevande

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. In questi casi il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

Limitatamente ai distributori automatici di cibi e bevande, la garanzia comprende i danni da incendio cagionati a cose di terzi, con un limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.

3. Campi ed impianti sportivi

- a) **Esercizio** - L'assicurazione vale per il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva ed eventuali tribune.
Sono esclusi i danni agli animali.
- b) **Proprietà** - L'assicurazione vale per il rischio derivante dalla proprietà delle costruzioni a carattere permanente e degli impianti fissi ed eventuali tribune.

4. Maneggi e/o centri ippici

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto proprio o delle persone addette.

La garanzia vale anche quando i cavalli vengano condotti fuori dal recinto del maneggio.

Non sono considerati terzi le persone che montano o conducono l'animale, gli addetti al maneggio, alla custodia e all'accompagnamento.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) ai cavalli;
- b) verificatisi durante manifestazioni agonistiche a carattere pubblico effettuate al di fuori del maneggio;
- c) comunque arrecati alle coltivazioni e ai prodotti agricoli.

5. Organizzazione di manifestazioni in genere

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da fatto proprio o delle persone addette all'organizzazione.

La garanzia comprende il rischio derivante dal montaggio e smontaggio di stands ed attrezzature in genere necessari per la manifestazione nonché la somministrazione di cibi e bevande.

Si precisa che devono intendersi esclusi dal novero dei terzi:

- a) i membri del comitato organizzatore;
- b) gli addetti in genere all'organizzazione;
- c) coloro che partecipano attivamente alla manifestazione;
- d) gli artisti ed orchestrali.

Devono inoltre intendersi esclusi i danni derivanti dall'esecuzione di spettacoli pirotecnici e/o manipolazione di fuochi d'artificio, i danni a fabbricati, loro contenuto e relative attrezzature, nei quali si svolge la manifestazione, nonché il rischio di eventuali tribune, salvo patto speciale

Si conferma che sono comunque esclusi i danni direttamente od indirettamente riconducibili al rischio della circolazione di veicoli a motore .

6. Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

